



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 15-03-22 Numero 16

Oggetto: Causa civile R.G.A.C.C. n. 219/2020 dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila tra Comune di Civitella del Tronto / Hotel Zunica Srl e Zunica Maurizio + 2
Nomina consulente tecnico di parte. Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 11:20, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Sindaco	Presente in videoconferenza
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	Presente in videoconferenza
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	Presente in videoconferenza
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	Assente
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	Presente in videoconferenza

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PREMESSO che

-con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 marzo 2010 l'Hotel Zunica S.r.l., in persona dell'Amministratore unico Sig. Zunica Daniele, ed il Sig. Zunica Maurizio hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, e la Ruzzo Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore deducendone, per quanto di propria spettanza, la responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., in relazione ai danni derivati ad un complesso turistico sito nel centro storico di Civitella del Tronto, prospiciente Piazza Filippi Pepe ed attraversato da via della Pietà di proprietà dell'Hotel Zunica S.r.l., e di un immobile di civile abitazione prospiciente Via Roma e adiacente la suddetta proprietà appartenente al Sig. Zunica Maurizio, in conseguenza dei fenomeni di infiltrazioni di acqua causate da una non corretta regimentazione delle acque meteoriche provenienti dal piano stradale adiacente gli immobili attorei oggetto di lavori di sistemazione effettuati dal comune di Civitella del Tronto nonché riconducibili ad una perdita d'acqua dalle condotte pubbliche verificatesi nel 2008 e successivamente riparata dalla Ruzzo Reti s.p.a.;

-le parti convenute hanno resistito entrambe in giudizio e il Comune di Civitella del Tronto ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Fondiaria Sai Spa, ritualmente costituitasi;

-con Sentenza n. 5/2020 pubblicata il 08/01/2020 RG 653/2010 il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda proposta dagli attori e ha condannato il Comune di Civitella del Tronto al pagamento, in favore degli stessi ed a titolo risarcitorio, della complessiva somma di euro 149.699,21, oltre rivalutazione ed interessi, ed al pagamento delle spese di lite;

-con deliberazione n. 8 del 10 febbraio 2020 la Giunta Comunale, ravvisata l'opportunità di impugnare la Sentenza n. 5/2020 - RG 653/2010 - emessa dal Tribunale di Teramo, ha autorizzato il Sindaco alla proposizione del giudizio d'appello e ha esteso all'Avv. Costanzo D'Amelio l'incarico di patrocinio già conferito in primo grado per la più ampia tutela degli interessi dell'Ente nella fase di gravame attribuendogli tutti i poteri connessi all'espletamento del mandato;

VISTA l'ordinanza di rimessione in istruttoria n. cronol. 9243/2021 del 14/12/2021 – RG n. 219/2020 – acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1996/2022 con la quale la Corte d'Appello di L'Aquila ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio nominando all'uopo CTU l'Architetto Enrico Di Dalmazi e concedendo alle parti termine fino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina del consulente tecnico di parte;

DATO ATTO che la suddetta ordinanza ha nominato un nuovo CTU conferendo alla parti la facoltà di nominare un proprio CTP;

RITENUTO di dover provvedere in tal senso;

RITENUTO, altresì, di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico la predisposizione di tutte le procedure amministrative all'uopo necessarie;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo Unico degli Enti Locali*”;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990;
- 2) di demandare** al Responsabile dell’Ufficio Tecnico la predisposizione di tutte le procedure amministrative necessarie al conferimento dell’incarico di CTP;
- 3) di prenotare** l’impegno presuntivo di spesa di € 4.000,00 al capitolo 138 del redigendo bilancio di previsione in fase di approvazione dando atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile e, come tale, non soggetta ai dodicesimi;
- 4) di dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 stante l’urgenza di procedere all’individuazione di un rappresentante legale.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Dott. Giampaolo Paolucci

Il Sindaco

DI PIETRO CRISTINA